



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN GENERATORE TERMICO ROTTO ALLA CENTRALE TERMICA DELL'ASILO NIDO DI VIA MILANO INTERNO N.33 - CON SOSTITUZIONE GENERATORE TERMICO CON UNO NUOVO AD ALTO RENDIMENTO IN CONFORMITA' AL D.P.R. 74/2013 ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SUL CIRCUITO ACS E RELATIVI SOTTOSERVIZI OLTRE AD EVENTUALE SERVIZIO DI VERIFICA DELLA COMBUSTIONE E TERZO RESPONSABILE AI SENSI DEL D.P.R. 74/2013.

FASE 1 e 2

Allegato A – Capitolato prestazionale



Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti prestazioni presso il locale C.T. presso l'asilo di via Milano Interno n.33:

Smontaggio del generatore esistente, modifiche alle tubazioni idrauliche del circuito di andata e ritorno, Montaggio dei nuovi gruppi termici murali, avente le seguenti caratteristiche (*Potenza termica nominale al focolare del primo generatore 85 KW e di 55 KW per il secondo generatore entrambi con temperatura media di 70 °C*) del tipo ad alta efficienza a basso carico termico con focolare a fiamma passante completi di bruciatori modulanti ad aria soffiata, predisposti per funzionamento a gas metano, con tutte le sicurezze certificate lato gas e lato acqua, oltre che tronchetto INAIL idoneo per impianto di riscaldamento ad acqua calda fino a 70°C, connesso su specifico separatore idraulico, oltre all'inserimento di apposito vaso d'espansione per passaggio dall'attuale circuito a vaso aperto a vaso chiuso. (*completo di tutti gli accessori di assemblaggio sia lato fumi che lato acqua, compreso neutralizzatore di condense e lavaggio tubazione impianto esistente con appositi prodotti e sistema di trattamento idrico dell'acqua di alimento*).

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

FASE 1

Importo lavori a base d'asta **€ 16.639,34**

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso **€ 116,45**

TOTALE lavori FASE 1 € 16.755,79

FASE 2

Importo servizi / lavori a base d'asta **€ 4.650,00**

Rimborso spese regionali non soggetti a ribasso **€ 1.400,00**

TOTALE lavori FASE 2 € 6.050,00

TOTALE lavori FASE 1 + FASE 2 € 22.805,79

L'importo contrattuale corrisponde all'importo totale dei lavori a misura di cui gli oneri per la sicurezza e dei rimborsi Regionali non sono soggetti a ribasso.

Il ribasso percentuale dovrà essere applicato sull'elenco prezzi offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, con esclusione degli oneri per la sicurezza per la salute nel cantiere e i canoni regionali dovuti, come sopra definito al netto dell'I.V.A..

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di impegnare a favore dell'aggiudicataria le risorse economiche derivanti dal ribasso applicato per fargli eseguire le lavorazioni anche non presenti nel computo metrico.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà d'impegnare a favore dell'aggiudicataria le risorse economiche derivanti dal ribasso applicato per fargli eseguire le lavorazioni anche non presenti nel computo metrico.

Articolo 3 Categoria prevalente, categorie scorporabili

Ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente delle categorie generali «OG11», "Impianti



tecnologici”.

Art. 4 Tempi di realizzazione

L'appalto della fornitura di manodopera, materiali, consulenze e opere compiute di cui al presente Capitolato Prestazionale prevede l'esecuzione urgente dei lavori in circa **15 giorni naturali e consecutivi** dal verbale di consegna lavori, quanto alla fase relativa alle lavorazioni (*fornitura e posa in opera di generatore termico*).

Art. 5 Tipologia dei lavori

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera della modifica all'impianto termico esistente, compreso quanto necessario di eventuali opere civili accessorie se necessarie per il collegamento impiantistico, oltre alla fornitura e posa in opera di un nuovo Kit di generazione termica con nuova regolazione di comando e predisposizione alla telegestione dell'impianto.

Competano l'esecuzione dell'impianto:

- il controllo dimensionale dei locali per verificare la conformazione del generatore termico, il ripristino di tutte le coibentazioni delle tubazioni presenti nel locale tecnico, la relativa pratica di modifica al progetto e collaudo finale dell'impianto con presentazione all'INAIL per le relative competenze;
- la componentistica utilizzata dovrà soddisfare gli indici prestazionali di accesso al Conto Termico 2.0.
- l'inserimento di un neutralizzatore di condense da posizionare sotto ogni gruppo termico e la manutenzione straordinaria per il raccordo del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione verso il camino.

Art. 6 Requisiti dell'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto.

L'Imprenditore deve possedere l'idoneità al servizio da svolgere, secondo le esigenze funzionali dell'Appaltante e secondo le caratteristiche tecniche dell'impianto oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore deve altresì possedere i requisiti previsti dal D.M. 37 / 2008 e operare secondo la buona tecnica nel rispetto e conoscenza di tutte le norme vigenti in materia.

L'Appaltatore può essere certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 od in alternativa essere in possesso della certificazione SOA relativamente al servizio oggetto dell'appalto ed in particolare per i processi e le attività inerenti al presente appalto, semplificando le verifiche alla stazione appaltante.

Art. 7 Garanzia provvisoria

La stazione appaltante stabilisce ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che non è richiesta la “garanzia provvisoria” per la partecipazione alla trattandosi di lavori che rientrano nell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 8 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia denominata “garanzia definitiva” che a scelta dell'appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore a detta percentuale.



La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e la Stazione Appaltante potrà pertanto procedere all'aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'eventuale completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 9 Assicurazioni a carico dell'impresa

L'Impresa appaltatrice oltre alle garanzie di cui agli articoli precedenti dovrà produrre le ulteriori garanzie sotto specificate:

a) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, o comunque contestualmente alla consegna dei lavori, l'esecutore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante una polizza



assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto.

La polizza dovrà tenere indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Detta polizza assicurativa deve:

- coprire i danni, verificatisi nel cantiere, alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione, ai materiali e attrezzature di impiego e di uso, ai beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da qualsiasi causa ed in particolare da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, esplosione e scoppio, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- coprire i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

b) la polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

La polizza assicurativa anche contestuale alla precedente deve:

- prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo dell'impresa o di un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e dei danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificamente che si intendono compresi tra le "persone" i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le polizze assicurative devono essere prestate da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.



Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

c) Una polizza RC postuma decennale risarcitoria rilasciata a garanzia del sistema.

Art. 10 Piano di Sicurezza e adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/08

L'esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto relative alle lavorazioni previste nel cantiere.

E' fatto inoltre obbligo all'Impresa di essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) ed all'articolo 90, comma 9, lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché di rispettare i seguenti adempimenti:

a. nomina ed eventuale sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 81/2008;

b. nomina ed eventuale sostituzione del medico competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;

c. redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 81/2008;

d. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D.Lgs. 81/2008, nonché alle linee guida regionali e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Il piano operativo di sicurezza da coordinare con l'eventuale piano di sicurezza e di coordinamento deve essere presentato parte dell'Impresa aggiudicataria.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) se previsto, predisposto dal coordinatore alla progettazione in sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:



a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore le proposte si intendono accolte.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o se nominato al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza od un Piano Sostitutivo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il P.O.S. ed il P.S.S. dovranno essere redatti ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 222 del 2003 e dell'allegato XV al D.lgs 81 del 2008.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 33, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore è obbligato all'eventuale coordinamento fra il P.S.C. ed i propri P.O.S. e P.S.S. oltre a quello di eventuali subappaltatori per il quale è responsabile.

Art. 12 Assicurazione RCT

L'impresa appaltatrice dovrà possedere a propria cura e spese un'assicurazione per le lavorazioni in oggetto relativamente alla responsabilità civile conto terzi, per un massimale di €. 5.000.000,00 (*cinquemilioni*) massimale unico per ogni sinistro, per ogni persona lesionata e per danni a cose, persone o animali, copia della polizza dovrà essere presentata prima della presa in consegna dei lavori.

Art. 13 Esecuzione dei lavori, qualità e garanzia dei materiali

La Ditta è tenuta ad eseguire i lavori di cui al presente capitolato a perfetta regola d'arte con le cautele e precauzioni che la particolarità del lavoro richiede, inviando un numero adeguato di operai e mezzi d'opera in relazione all'entità dei lavori stessi.

I lavori inoltre dovranno essere eseguiti usando le cautele derivanti dalla utilizzazione alla quale i locali sono destinati e potranno essere effettuati, anche a più riprese in conformità delle disposizioni



impartite dalla Direzione dei Lavori, in caso di esigenze per il buon funzionamento dei locali o servizi.

A lavoro eseguito la zona d'intervento, dovrà essere riconsegnata perfettamente pulita e sgombra da materiali diversi, impiegati durante i lavori.

Il personale della Ditta appaltatrice avrà libero accesso al cantiere dove dovranno essere effettuati i lavori previo accordo con il Servizio Manutenzioni comunale, dovrà possedere requisiti di ottima moralità, capacità professionale e inoltre dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori.

La Ditta dovrà provvedere ad inviare personale specializzato a seguito di richiesta.

Gli ordini di lavoro saranno impartiti anche telefonicamente in caso di urgenza e saranno formalizzati successivamente per iscritto esclusivamente dalle persone incaricate dal Servizio Manutenzioni comunale.

Per i lavori programmabili che non rivestano particolare urgenza la Ditta appaltatrice dovrà iniziare e terminare le opere nella data concordata con il Servizio Manutenzioni comunale per iscritto.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo gli ordini di volta in volta impartiti.

La Ditta non potrà sospendere i lavori iniziati, senza giustificato motivo.

La ditta appaltatrice prende atto che i lavori oggetto del presente capitolato potranno interferire con quelli di altre imprese e ditte ed esigenze locali.

In conseguenza la Ditta si impegna a condurre i propri lavori in armonia con le esigenze anzidette senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli per l'andamento generale dei lavori.

Resta inteso che per le accennate interferenze e per gli oneri conseguenti la ditta non potrà accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso.

In caso di divergenza la Ditta si impegna ad accettare ed osservare le disposizioni e decisioni che il servizio manutenzioni comunale a suo insindacabile giudizio riterrà opportuno prendere tenendo presente il migliore andamento dei lavori, salvo le proprie riserve.

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni.

Tutti i materiali riguardanti l'oggetto dell'appalto dovranno essere della migliore qualità e provvisti ove necessario dei dovuti certificati di sicurezza rilasciati dagli organi competenti e da richiedersi a cura della Ditta appaltatrice.

Di tutti i materiali, le attrezzature e gli impianti che verranno messi in opera dovranno essere fornite le certificazioni di Legge.

Dovrà inoltre essere fornita la certificazione di Legge prevista per l'installazione della caldaia una volta eseguito collaudo ed accensione. Del generatore dovrà inoltre essere fornito il libretto di manutenzione ed uso.

Art. 14 Disposizioni riguardanti la manodopera

La Ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori, costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicati alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori e di applicare altresì le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria.

La Ditta si obbliga infine a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni di



categoria o receda da esse.

Art. 15 Osservanza del capitolato, leggi e regolamenti

La Ditta è tenuta alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel capitolato generale per gli appalti delle opere, dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Prestazionale.

Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da Leggi, regolamenti e circolari vigenti.

L'appalto quindi oltre che alle norme del presente capitolato speciale è regolato anche:

- da capitolati speciali tipo, editi dal servizio centrale del Ministero dei lavori Pubblici;
- dal regolamento per la Direzione, la contabilità e collaudo dei lavori pubblici s.m.i.;

L'Appaltatore si ritiene inoltre obbligato alla osservanza:

- a) delle Leggi, regolamenti e disposizioni vigenti che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori relativi alle assicurazioni degli operai, contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi Nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emendate ai sensi di Legge dalle competenti autorità;
- d) di tutte le disposizioni di cui alla legge 19.03.1990 n°55 e s.m.i. (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale) con particolare riferimento al dettato dell'art. 7 commi 11 e 14 dell'art.18;
- e) di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 16 Invariabilità del corrispettivo

Con riferimento a quanto indicato all'art.106 comma 1 lettera a) si precisa che è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

Art. 17 Anticipazione

Non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 18 Pagamenti in acconto

Il pagamento dei lavori è previsto in unica soluzione alla conclusione degli stessi.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

Art. 19 Pagamenti a saldo

Il certificato di pagamento dei lavori sarà redatto entro 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato d'avanzamento nel rispetto dell'art. 103-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità delle opere eseguite il R.U.P. rilascia un certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.



Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4 commi del D.Lgs. 231/2002 e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Il conto finale sarà redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso è compilato dal direttore di lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore.

All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande, per oggetto o importo, diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.

Se l'esecutore non firma il conto finale entro 30 gg, il conto finale si intende tacitamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5%, è pagata, nulla ostando, entro 60 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Qualora la rata di saldo venga pagata in ritardo rispetto al termine di cui al comma precedente per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono esclusivamente gli interessi legali.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Il pagamento dei lavori avverrà previa emissione di fattura elettronica con pagamento a 60 gg.

Art. 20 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 21 Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 22 Contabilizzazione dei lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità previste dall'ex articolo 179 del D.P.R. 207/2010.

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.

Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 23 Penali

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione delle singole lavorazioni oggetto di ordine di servizio è prevista una penalità giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, fino a un massimo di penalità applicabile pari al 10% dell'importo contrattuale.



Le penali verranno applicate al termine di esecuzione dei singoli ordini di servizio. Salva la facoltà dell'Amministrazione, nei casi d'urgenza, di far eseguire i lavori da altra impresa addebitandone i relativi costi all'appaltatore.

Qualora gli ordini di servizio del Direttore dei Lavori non siano iniziati entro 5 giorni dal loro ricevimento, verrà applicata una penale di €. 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

Per interruzione dei lavori per cause imputabili all'Impresa (mancanza di mano d'opera, di mezzi, materiali, ecc.) verrà applicata la penale di €. 100,00 (cento) per ogni giorno di interruzione.

Art. 24 Fatturazione e pagamenti

Il certificato di pagamento dei lavori sarà redatto entro 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato d'avanzamento nel rispetto dell'art. 103-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità delle opere eseguite il R.U.P. rilascia un certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4 commi del D.Lgs. 231/2002 e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Il conto finale sarà redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso è compilato dal direttore di lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore.

All'atto della firma, l'esecutore non può iscriverne domande, per oggetto o importo, diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.

Se l'esecutore non firma il conto finale entro 30 gg, il conto finale si intende tacitamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5%, è pagata, nulla ostando, entro 60 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Qualora la rata di saldo venga pagata in ritardo rispetto al termine di cui al comma precedente per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono esclusivamente gli interessi legali.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Il pagamento dei lavori avverrà previa emissione di fattura elettronica con pagamento a 60 gg.

Art. 25 Contratto e divieto di cessione

La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna per il tramite dei suoi legali rappresentanti che sottoscrivono alla stipulazione con il Comune di San Giovanni V.no (Ar), dei contratti necessari in una delle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto venisse ufficialmente accertata l'incapacità dell'appaltatore del servizio il contratto si intende risolto ex Legge.

Il servizio sarà effettuato nella sua totalità in proprio dalla Ditta aggiudicataria con esplicita esclusione di terzi accollati.



Sono a carico della Ditta le spese di stipula del contratto l'eventuale registrazione e ogni altro onere. Nel contratto sarà dato atto che la Ditta dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente capitolato.

Art. 26 Rescissione di contratto ed esecuzione di ufficio di lavori

Il Comune di San Giovanni Valdarno si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio con le maggiori spese a carico della Ditta appaltatrice, nei casi previsti dagli articoli 340, 341 della legge n° 2248 del 20.03.1895 e successive.

Art. 27 Controversie

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto il Foro competente è quello di Arezzo. E' esclusa la competenza arbitrale. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il tecnico

Alessandro Serravillo